



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

PROVINCIA DI VERONA

Cap. 37032
P.zza S. Venturi, 24
C.F. e P. IVA 00278010236

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595
Sito – www.montefortedalpone.org

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 30.06.1992
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 03.03.1995
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 22.06.1998

TITOLO I

DAL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 1 – Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura.

Art. 2 – Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale, e per le competenze loro attribuite dalle leggi vigenti, da Guardiacaccia e Corpo Forestale.

Art. 3 – Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti di polizia municipale e i funzionari devono attenersi alle leggi che regolano la materia.

Art. 4 – Al Sindaco, oltre ai poteri conferitigli dalle leggi provinciali e comunali, spetta la facoltà di emettere, nei casi di urgenza, ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali, rurali e vicinali.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Capo I. – *Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.*

Art. 5 – E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Art. 6 – Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi, e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Art. 7 – Il proprietario, nei casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinché chi fruisce

dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Art. 8 – Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà, cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto ai pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, né si potrà ingombrare comunque il passaggio. Tutte le strade e gli accessi aventi diritto ai fondi non devono essere condizionati in altezza da manufatti in genere (fili di acciaio per vigneti, tubi per irrigazione, ecc.).

Art. 9 - L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 10 – E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza uno scopo plausibile. Comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

Capo II – Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.

Art. 11 – E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi o a distanza minore di 100 metri dai medesimi. Chi ha acceso un fuoco deve assistere di persona o col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco non sia spento, ed adottare le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui.

Art. 12 – E' proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colticcio, o acque luride o inquinate.

Art. 13 – Chiunque assume bestiame forestiero deve informare l'autorità competente (ULSS).

Art. 14 – Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

Art. 15 – E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, in contrasto con il regolamento comunale.

Art. 16 – E' vietato tenere stillicidi e costruire o tenere latrine o concimaie non conformi alle norme sanitarie nazionali e al regolamento edilizio. La Costruzione e la manutenzione delle concimaie sono disciplinate dalle vigenti leggi sanitarie. Per il trasporto del letame dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne, i carichi di letame che percorrano l'abitato devono essere coperti con teloni.

Capo III – *Dell'approvazione indebita dei prodotti.*

Art. 17 – Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, sarà da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di P.S. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Art. 18 – I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 19 – Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del vigente Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, o abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 20 – Gli agenti, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolta di certi prodotti, potranno chiedere a tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario della vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole, giustificazione della loro presenza nelle campagne stesse.

Art. 21 – Gli agenti sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denunceranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta

l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO

Capo I – *Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.*

Art. 22 – Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, e pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo, la licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto (art. 636 del Codice Penale).

Art. 23 – E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

Art. 24 – Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

Art. 25 – Con richiamo al Codice Civile ed al Codice Penale è vietato lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali sia su fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti ed idonei, almeno uno ogni 30 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

Art. 26 – E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, sia pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

Art. 27 – Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare.

Capo II – *Del bestiame trovato incustodito*

Art. 27 bis – Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali e di proprietà altrui e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Capo III – *Del transito delle mandrie e dei greggi*

Art. 28 – I mandriani, i pastori e i caprai, che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di autorizzazione, nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi nello spostamento.

Art. 29 – Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;
- b) indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;
- c) per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.

Art. 30 – Il foglio di autorizzazione di cui all'art. 28 restituito dal Sindaco all'interessato, verrà esibito ad ogni richiesta degli agenti di P.S., degli incaricati della sorveglianza e dei sanitari. I mandriani, i pastori e i caprai che introducessero il loro bestiame nel Comune senza l'anzidetta autorizzazione, saranno dichiarati in contravvenzione. In nessun caso essi potranno far pascolare gli animali lungo i cigli delle strade ed in altri luoghi pubblici, né sostare in località ovvero percorrere strade diverse da quelle indicate nel foglio di autorizzazione.

Art. 31 – Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Capo I – *Prevenzione e provvedimenti sulle epizootie*

Art. 32 – Quando la distruzione degli animali morti per malattia infettiva o sospetta sia disposta dalla competente autorità sanitaria, essa si effettuerà secondo le istruzioni annesse al Regolamento di polizia veterinaria.

Capo II – *Del trattamento degli animali*

Art. 33 – Sono vietate crudeltà verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente.

Capo III – *Della protezione degli animali utili, degli animali domestici, degli animali selvatici e dei pesci*

Art. 34 – L'esercizio della caccia, della pesca e della protezione degli animali è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Capo I – *Dei danni arrecati alle piante ed alle colture dagli animali domestici.*

Art. 35 – E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

Art. 36 – Con richiamo alle leggi forestali ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggino le piante altrui, o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

Art. 37 – E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti.

Capo II – *Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.*

Art. 38 – Qualora, in casi di speciale gravità, l'autorità competente emani un pubblico bando per la lotta ai parassiti, è fatto obbligo agli agricoltori, ai proprietari di fondi, di eseguire le operazioni antiparassitarie contenute nel suddetto bando. Gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando, emanato dalle autorità competenti, non avessero ottemperato alla lotta.

Art. 39 – Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

TITOLO VI

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI SOGGETTI AL VINCOLO FORESTALE NELLA PROVINCIA

Capo I – *Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale.*

Art. 40 – La Regione, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio silvo-pastorale.

Art. 41 – Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

Sono parimenti da considerarsi boschi i castagneti da frutto.

I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco. Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate, purchè su terreno

escluso dal vincolo idrogeologico, con turno inferiore ai venti anni. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini e i filari di piante. I prati arborati non si considerano bosco, se il grado di copertura arborea non supera il 30 % e se non vi è in atto rinnovazione forestale.

Art. 42 – Tutti i boschi di cui all'articolo precedente sono tutelati, in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo in casi esplicitamente autorizzati, previa destinazione a bosco di altrettanta superficie; fatte salve le opere a servizio dei boschi e pascoli.

Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi, salvo che non siano esplicitamente previste dagli strumenti urbanistici.

Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e polizia forestale in vigore nelle singole provincie ai sensi del R.D.L. 03.12.1923, n. 3267.

Art. 43 – I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, possono essere sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi con la procedura del vincolo idrogeologico.

Le utilizzazioni di tali boschi dovranno essere fatte in modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari, per cui sono stati vincolati.

Art. 44 – La Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con i mezzi ed opere previsti dalla L.R. 20.03.1975, n. 27 (5) e dal Piano regionale antincendi.

Nei periodi di maggiore pericolosità, al personale volontario che partecipa in numero limitato stabilito dal Dipartimento per le Foreste e l'Economia montana ai servizi di prevenzione viene assicurata la retribuzione giornaliera e l'assicurazione contro gli infortuni di cui all'art. 3 della L.R. 20.03.1975, n. 27.

TITOLO VII

NORME CONTRO GLI INCENDI DEI BOSCHI

Art. 45 – Chiunque causi incendi è perseguibile ai sensi di legge, penalmente e civilmente.

Art. 46 – Chiunque in occasione di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

Art. 47 – Nei boschi incendiati a chiunque appartenuti, non si concederanno permessi di coltura agraria e di pascoli di qualsiasi specie di bestiame, fino a quando l'autorità forestale lo riterrà opportuno.

TITOLO VIII

NORME RELATIVE ALLE ACQUE

Art. 48 – E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Art. 49 – Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare in essi il bucato o introdurre oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Art. 50 – Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 51 – Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori.

Art. 52 – A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade. E' vietato, lungo le strade, rialzare argini abusivamente o riempire fossati per impedire il naturale sgrondo delle acque ed ancorare i tiranti dei filari di ogni coltura agricola su tutte le strade sia comunali che vicinali.

Art. 53 – A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 54 – I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà dovranno essere ogni anno spurgati, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riserva, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 55 – I fossi stabili nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono aver decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

N.B. Per quanto qui non espressamente disposto si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia di acque pubbliche: R.D.L. 08.05.1904 n. 368 e R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre al regolamento di polizia idraulica adottato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA COLLINARE

Art. 56 – Le opere di sistemazione del terreno collinare con le moderne tecniche di coltura della vite, per mezzo di movimento di terre con opere di sbancamento e di riporto, comportano una modifica dell'attuale profilo del versante con conseguente possibile alterazione delle sue condizioni di equilibrio statico e idrografico; queste opere devono essere pertanto rispettose di quanto previsto dal D.M. del 21.01.1981 ("Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"), Gazz. Uff. n. 37 del 07.02.1981.

Le opere di sistemazione del versante collinare sono suddivise in tre categorie A, B e C in base alla massima pendenza del versante.

Categoria A: pendenza massima inferiore o uguale al 20%.

Categoria B: pendenza massima maggiore del 20% e inferiore del 50%,

Categoria C: pendenza uguale o maggiore del 50%.

Per facilitare l'individuazione topografica delle varie categorie, l'Ufficio Tecnico Comunale mette a disposizione degli interessati una carta mappale in

scala 1:5000 dove sono segnate, in modo indicativo, le classi di pendenza dei versanti del territorio collinare.

A queste categorie corrispondono le seguenti Norme, dovendo in ogni caso essere subordinate al D.M. sopraccitato.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per qualsiasi intervento di miglioramento fondiario, come precedentemente considerato, dovranno essere osservate le seguenti Disposizioni Generali:

a) la pendenza del piano finito di qualsiasi superficie di terreno, dopo gli interventi di sbancamento e di riporto, non dovrà essere minore del 10%;

b) le nuove scarpate, costituite di materiale di riporto o terroso in sito, dovranno avere una pendenza massima di due su tre;

c) le nuove scarpate, a monte o sui lati dell'area sistemata, o la parte di esse che intersecano il substrato vulcanitico compatto ("togo") possono raggiungere una pendenza non maggiore di tre su uno;

d) l'altezza massima di qualsiasi scarpata misurata tra il suo piede e il bordo superiore non dovrà superare i quattro metri;

e) la sopraelevazione con terreno di riporto non è consentita su muro a secco di confine, salvo autorizzazione del proprietario del terreno confinante;

f) il bordo delle scarpate di sbancamento a monte e ai lati deve essere almeno a un metro dal confine di altra proprietà e ad una distanza di sicurezza da strade comunali e interpoderali e da altre opere di interesse pubblico e privato;

g) la rete esistente di scolo delle acque deve essere comunque mantenuta con l'esecuzione di scoline, di fossi o di tubazioni sotterranee inserite in un dreno in modo da facilitare il deflusso nel sistema idrografico già esistente a valle;

h) nel caso sia nota l'esistenza di zone umide sulle quali si realizzerà un riporto, si raccomanda, prima di iniziare i lavori, l'esecuzione di un semplice drenaggio con ghiaia lavata avvolta da un "tessuto non tessuto" in poliestere;

i) si raccomanda, a fine opere di sistemazione, l'inerbimento delle scarpate con specie erbacee idonee a fissare il terreno e a proteggere dall'erosione.

Categoria A:

In queste aree è possibile la sistemazione fondiaria nel rispetto delle Disposizioni Generali, voci a) i), previa presentazione della domanda di

autorizzazione al Sindaco e al riempimento dell'apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Categoria B:

Si prospettano due tipi di interventi:

B1: - Modellamento a gradoni di larghezza massima del piano finito non superiore a nove metri e per gli altri aspetti in rispetto delle Disposizioni Generali, voci a) i). Il proprietario presenterà domanda di autorizzazione al Sindaco e riempirà l'apposito modulo.

B2: - Modellamento del versante in altro modo, in tal caso dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione al Sindaco un progetto con i seguenti documenti:

1. Planimetria quotata in scala adeguata ed estesa ad una fascia circostante sufficientemente ampia in modo da evidenziare la rete di scolo delle acque, zone umide, opere viarie, muri, pali di sostegno di rete ENEL, SIP, etc.;

2. Almeno due sezioni da monte a valle e altrettante trasversali del profilo attuale del versante con sovrapposto quello finale dopo la sistemazione;

3. Relazione geologica – tecnica che illustri i tipi di terreni interessati dai movimenti, la loro disposizione spaziale, le loro caratteristiche meccaniche fondamentali desunti da prove specifiche in sito o in laboratorio, la verifica della stabilità dei nuovi versanti con adeguato coefficiente di sicurezza.

Il progetto sarà esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale integrata con i due esperti di Beni Ambientali come da delibera consiliare n. 86 del 29.11.1994.

Il Sindaco rilascerà quindi la necessaria autorizzazione ai lavori.

Alla fine dei lavori il Progettista dovrà attestare sull'apposita scheda che l'esecuzione dei lavori è avvenuta secondo il progetto.

Categoria C:

In questo caso il richiedente presenterà istanza alla Commissione, illustrante sinteticamente i lavori che intende eseguire e successivamente, al parere positivo, presenterà domanda di autorizzazione al Sindaco, correlata di progetto, come per la Categoria B2, e di scheda.

Il Sindaco rilascerà quindi la necessaria autorizzazione ai lavori.

Alla fine dei lavori il Progettista dovrà attestare sull'apposita scheda che l'esecuzione dei lavori è avvenuta secondo il progetto.

In qualsiasi tipo di sistemazione fondiaria del versante per i lavori eseguiti in difformità a quanto autorizzato, si procederà a termini di legge nei confronti del proprietario.

Art. 57 – Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal C.P. o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla legge vigente comunale e provinciale.

Art. 58 – La vigilanza per l'esecuzione di questo regolamento è affidata agli agenti della sicurezza pubblica ed agli agenti comunali.

Art. – 59 Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Fatte salve le sanzioni previste da leggi speciali, quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 (centomila) ad un massimo di L. 1.000.000 (unmilione).

Entro i limiti previsti, il Sindaco con propria ordinanza determinerà l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per ciascuna violazione al presente regolamento. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 197 del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della constatazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 60 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 08.06.1990 n. 142 l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 61 – Entrata in vigore.

I presenti articoli entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare con cui verranno approvati.